

## **TI\_GERICHTE 72.2010.28 vom 29. Oktober 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-10-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2010.28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2010.28)

FR: TI\_GERICHTE 72.2010.28 du 29 octobre 2009

IT: TI\_GERICHTE 72.2010.28 del 29 ottobre 2009

### **Regeste**

Complicità in rapina (refurtiva di fr. 1'265'300.90); contravvenzione alla LF sulle armi

### **Volltext**

Tessin Tribunale penale cantonale 22.04.2010 72.2010.28 Ticino Tribunale penale cantonale 22.04.2010 72.2010.28

Complicità in rapina (refurtiva di fr. 1'265'300.90); contravvenzione alla LF sulle armi

Incarto n. 72.2010.28 Lugano, 22 aprile 2010/md In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno Presidente: giudice Claudio Zali Segretaria: Sonja Federpiel Peer, vicecancelliera Sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l'accusato, con l'annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare AC 1 detenuto dal 29 ottobre 2009; prevenuto colpevole di: 1. complicità in rapina per avere, a scopo di indebito profitto, aiutato \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a commettere una rapina in danno della gioielleria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, (con una refurtiva di fr. 1'265'300.90), segnatamente per aver funto da autista trasportandoli entrambi il 28 ottobre 2009 con la sua automobile Daiatsu Sirion targata \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_ rispettivamente da \_\_\_\_\_ fino a \_\_\_\_\_ e ritornando il giorno successivo, 29 ottobre 2009 a \_\_\_\_\_ ove prese a bordo \_\_\_\_\_ per riportarlo a \_\_\_\_\_ venendo entrambi fermati dalla Polizia in territorio di \_\_\_\_\_; fatti avvenuti il 28 e 29 ottobre 2009 tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; 2. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere, il 29 ottobre 2009 a \_\_\_\_\_, portato senza diritto importandolo in Svizzera, a bordo della sua automobile Daiatsu Sirion targata \_\_\_\_\_ un bastone tattico, sequestrato dalla Polizia al momento del fermo; fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate; reati previsti: art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP richiamato l'art. 25 CP; art. 33 LARM; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 30/2010 del 23 marzo 2010, emanato dal Procuratore pubblico. Presenti § Il procuratore pubblico \_\_\_\_\_. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. \_\_\_\_\_ e dall'avv. \_\_\_\_\_ § Espletti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 16:55. Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale inizia la sua requisitoria rammentando che l'accusato è oggi chiamato a rispondere dell'accusa di complicità in rapina e infrazione alla Legge federale sulle armi. Ripercorre dunque brevemente le circostanze della rapina, come pure quelle dell'arresto di AC 1. In seguito, il PP si dilunga sulle diverse menzogne raccontate dall'accusato agli inquirenti, ponendo l'accento sul fatto che AC 1 ha ripetutamente dato informazioni non vere, negato l'evidenza oppure sottaciuto fatti rilevanti per l'inchiesta. Ciò benché l'accusato abbia più volte ripetuto di dire la verità. La pubblica accusa rammenta poi che dette menzogne, protrattesi nell'arco di mesi, sono state propinate agli inquirenti persino in presenza del patrocinatore dell'accusato. Esclude

dunque che l'agire dell'accusato sia dovuto allo stato di confusione e di terrore più volte invocato da costui come giustificazione. Il PP enfatizza inoltre la gravità delle menzogne di AC 1, il quale ha inizialmente fornito un alibi sia a \_\_\_\_\_ che a \_\_\_\_\_.

Continua la sua requisitoria enumerando altri indizi che, se valutati globalmente, permettono di concludere che AC 1 era sicuramente consapevole e, di conseguenza, che l'aspetto soggettivo del primo capo d'imputazione è adempiuto. Ritiene dunque colpevole AC 1 di complicità in rapina, oltre che d'infrazione alla Legge federale sulle armi, e chiede la conferma integrale dell'AA. Circa gli elementi da prendere in considerazione per la commisurazione della pena, il PP menziona il fatto che l'accusato ha mentito sino all'ultimo, il suo pessimo comportamento per nulla collaborativo, il fatto che continui a negare le sue responsabilità anche quest'oggi e il fatto che abbia agito a fine di lucro, attratto dal facile guadagno. Pone altresì l'accento sul fatto che l'accusato era un uomo adulto, di 70 anni, perfettamente consapevole della conseguenza delle sue azioni e che si tratta di un reato grave, con una refurtiva importante. Insiste sul fatto che anche dopo tanti mesi di prigione, non vi è segno alcuno di ravvedimento, sicché, in definitiva, la prognosi è da ritenersi negativa. Il PP conclude dunque chiedendo una pena detentiva di 30 mesi, di cui la metà da espiare, come pure la confisca dell'auto, in quanto utilizzata per commettere il reato. § Il Difensore, il quale precisa innanzitutto che, per quanto attiene al reato principale, l'AA non va confermato. Pur ammettendo che è adempiuto l'aspetto oggettivo del reato di complicità, contesta decisamente la presenza dell'aspetto soggettivo – la consapevolezza –, in quanto non vi sono prove o indizi che portino alla convinzione che AC 1 sapesse. Si dilunga dunque su tutta una serie di elementi che permettono di concludere che AC 1 non era a conoscenza della rapina: le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, il comportamento assolutamente normale dell'accusato prima e dopo la rapina, il fatto che una persona di 70 anni che ha condotto una vita ineccepibile non si presta a commettere un reato di tale gravità. Pone inoltre l'accento sui rischi che tale operazione comportava, come pure sul fatto che il suo patrocinato, pur trovandosi in una situazione economica molto difficile, poteva contare sul sostegno della sua famiglia. Ritiene dunque poco convincente il movente evocato dal PP. Contesta poi il fatto che \_\_\_\_\_ sia interessato a proteggere AC 1. Ciò detto, il Difensore, conclude che l'aspetto soggettivo del reato di complicità non è adempiuto. Con riferimento alle bugie dell'accusato, il Difensore insiste inoltre sul fatto che la condotta processuale può essere un elemento che porta alla colpevolezza, ma non l'unico. Ammette che AC 1 è un gran bugiardo, precisando tuttavia che le menzogne del suo patrocinato erano le menzogne di un uomo di 70 anni, spaventato, che mai si è trovato in una simile situazione. Per quanto concerne il bastone tattico rinvenuto nell'automobile del suo patrocinato, il Difensore ammette che un'autorizzazione era necessaria, precisando però che l'oggetto in questione si trovava in bella vista. In conclusione, il Difensore chiede – in via principale – che il punto 1 dell'AA non venga confermato, non essendo sufficientemente provato l'aspetto soggettivo. Quanto alle richieste della Parte civile, la difesa le considera inaccettabili e non comprovate. Ne chiede, se del caso, il rinvio al foro civile. Subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui l'elemento soggettivo dovesse risultare dimostrato, il Difensore chiede che si dia atto della prognosi assolutamente positiva del suo assistito e che sia comminata una sanzione sicuramente sospesa condizionalmente. Chiede inoltre che l'automobile non sia confiscata, essendo questa in pegno e quindi non di proprietà di AC 1. quesiti: AC 1 1. E' autore colpevole di: 1.1. complicità in rapina per avere, il 28 e il 29 ottobre 2009, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, a scopo di indebito profitto, aiutato \_\_\_\_\_

e \_\_\_\_\_, a commettere una rapina in danno della gioielleria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, fungendo da autista? 1.2. infrazione alla Legge federale sulle armi e le munizioni per avere, il 29 ottobre 2009, a \_\_\_\_\_, portato senza diritto e importato in Svizzera un bastone tattico? E meglio come descritto nell'atto di accusa. 2. Può beneficiare della sospensione condizionale? 3. Deve un risarcimento alla PC e se sì in che misura? 4. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro? Considerato, in fatto ed in diritto che la Corte ha riconosciuto AC 1 autore colpevole, oltre che di infrazione alla LFarm, di complicità in rapina per il reato commesso il 28 ottobre 2009 ad \_\_\_\_\_ in danno del negozio di gioielleria appartenente a PC 1; che il prevenuto ha accettato il giudizio della Corte, che lo ha condannato ad una pena detentiva di 2 anni, con computo del carcere preventivo sofferto, sospesa per 4 anni; che la parte civile ha instato per il risarcimento del proprio pregiudizio, quantificato in fr. 538'685.60 oltre interessi e ripetibili (doc. TPC 5); che il prevenuto, ancorché solo complice della rapina, è di principio tenuto al risarcimento del danno in solido con gli altri partecipanti al reato; che l'istanza, per il resto correttamente formulata e documentata, è tuttavia del tutto silente al riguardo della questione assicurativa, così che alla Corte non è dato di sapere se (come appare d'acchito ragionevole, secondo l'ordinario andamento delle cose), ed eventualmente in quale misura il danno esposto non vede ridotto tenendo conto della prestazione contrattuale di un assicuratore; che per questo motivo la Corte si vede costretta a rinviare la pretesa al competente foro civile; che ad ogni buon conto il AC 1, la cui abitazione è pignorata a cura del creditore ipotecario, la cui vettura è pure gravata da vincoli debitori e che può disporre unicamente di una pensione di Euro 1'500.- mensili, non appare in grado di far fronte in alcun modo al richiesto risarcimento; Rispondendo \_\_\_\_\_ affermativamente a tutti i quesiti, meno che al n. 3, visti gli art. \_\_\_\_\_ 12, 25, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 140 cifra 1 CP 33 LArm 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di 1.1. complicità in rapina per avere, il 28 e il 29 ottobre 2009, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, a scopo di indebito profitto, aiutato \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, a commettere una rapina in danno della gioielleria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, fungendo da autista; 1.2. infrazione alla Legge federale sulle armi e le munizioni per avere, il 29 ottobre 2009, a \_\_\_\_\_, portato senza diritto e importato in Svizzera un bastone tattico; e meglio come descritto nell'atto di accusa. 2. Di conseguenza AC 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, 2.2 al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali. 3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre). 4. La pretesa della PC 1 di \_\_\_\_\_ è rinviata al foro civile. 5. E' ordinata la confisca di un bastone tattico e di un cellulare Samsung con scheda SIM Vodafone. La vettura Daihatsu Sirion \_\_\_\_\_ è dissequestrata in favore dell'accusato. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: Per la Corte delle assise correzionali Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria Distinta spese : Tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 500.-- Inchiesta preliminare \_\_\_\_\_ fr. 200.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco \_\_\_\_\_ fr. 50.-- fr. 750.-- =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.